

# LA STORIA DELLE ISTITUZIONI: CHIARIMENTI PRELIMINARI

## QUANDO COMINCIA LA STORIA DELLE ISTITUZIONI?

Si tratta di una domanda ovvia e primordiale per chi intende studiare la storia delle istituzioni nella Chiesa. Si può semplificare nella domanda seguente: da quando esistono le istituzioni nella Chiesa? E che cosa è una istituzione nella Chiesa? Le istituzioni ecclesiastiche costituiscono una dimensione intrinseca e quindi originaria della Chiesa o sono state introdotte nel corso dei secoli come uno strumento alieno, la cui utilizzazione ne ha snaturato la missione iniziale? Si tratta di una domanda fondamentale, che oggi viene spesso ridotta alla dicotomia tra carisma e istituzione.

## CHIESA CARISMATICA E CHIESA ISTITUZIONALE: LE TESI DI RUDOLF SOHM

Il dibattito sul momento della nascita delle istituzioni nella Chiesa è stato riaperto in modo incisivo da Rudolf Sohm, alla fine del XIX secolo. Secondo lui, il diritto canonico sarebbe in contraddizione con la natura della Chiesa (Sohm 1970, 1, 700) perché all'origine essa sarebbe stata un'organizzazione solamente carismatica. La sua "istituzionalizzazione" sarebbe invece avvenuta in tre tappe:

- 1) Nel primo secolo, le comunità della "Chiesa originaria" (*Urchristentum*) si sarebbero organizzate attorno ad alcuni uomini ispirati dallo Spirito, in modo puramente carismatico, al di fuori di qualsiasi struttura giuridica. Le diverse missioni (governare, e soprattutto annunciare e insegnare la Parola, secondo il principio luterano della *sola scriptura*) sarebbero state attribuite secondo i doni dello Spirito Santo, e la Chiesa sarebbe stata organizzata direttamente da Dio, secondo una "anarchia pneumatica", che non generava doveri di giustizia, bensì di carità.
- 2) Dalla fine del primo secolo fino al *Decreto* di Graziano compreso (verso 1140) nel periodo del cosiddetto "cattolicesimo antico" (*Altkatholizismus*), il diritto sarebbe entrato a poco a poco nella Chiesa, ma sempre centrato sulla celebrazione dei sacramenti. Punto di partenza dell'irruzione del diritto sarebbe stata, alla fine del primo secolo, la lettera di san Clemente alla comunità di Corinto, attraverso la quale il Pontefice avrebbe conferito ai vescovi un potere di natura giuridica, distinguendoli dagli altri membri della comunità. Sohm costruisce allora una storia della strutturazione delle Chiese locali e della Chiesa universale attorno alla figura del vescovo monocratico e del clero, le cui prerogative liturgiche sarebbero state giustificate attraverso un processo di giuridicizzazione: l'*ordo* sarebbe stato integrato nel diritto divino, le comunità avrebbero perso il rapporto diretto con Dio e i legami carismatici sarebbero stati sostituiti da relazioni giuridiche. In questo periodo, il diritto divino sarebbe stato distinto dal diritto umano: il primo riguarderebbe le espressioni della fede nei concili ecumenici, il secondo caratterizzerebbe le decisioni disciplinari prese nei sinodi locali (Sohm 1970, 160–62).
- 3) Il passaggio a una terza tappa fu, secondo Sohm, ancora più decisivo. Dal *Decreto* di Graziano in poi, nel periodo del diritto canonico del "neocattolicesimo" (*neukatholisches Kirchenrecht*), sotto l'influenza del diritto romano, i canonisti avrebbero organizzato la Chiesa come una corporazione dotata di potere legislativo e governativo, al pari dei corpi politici civili, consacrando la posizione suprema del romano Pontefice, a scapito dei sinodi e dei concili. Le distinzioni tra potestà di ordine e di giurisdizione, foro interno ed esterno, sarebbero allora state inventate e avrebbero snaturato la Chiesa carismatica in una Chiesa-istituzione.

Questa tesi, nata nel contesto del protestantesimo liberale è intellettualmente assai affascinante, perché combina una impostazione teologico-filosofica a una ricostruzione storica. Tuttavia, sin dall'inizio

del XX secolo, e sempre nell'ambito protestante, alcuni autori (Adolf von Harnack) fecero notare che la tesi di Sohm non era sostenibile dal punto di vista storico, che religione e diritto erano in stretta relazione perché nessuna società poteva fare a meno del diritto e che carisma e diritto coesistevano ed erano addirittura i motori delle prime comunità cristiane. Un po' più tardi, Rudolf Bultmann affermò che il collegamento tra carisma e ufficio, trasmesso con l'ordinazione era già presente nel Nuovo Testamento e non sarebbe quindi una novità introdotta nel XII secolo. Ma esistono anche altre ragioni di fondo per rigettare le tesi di Sohm, legate non solo alla storia ma alla natura del diritto stesso.

## IN CHE COSA CONSISTE LA DIMENSIONE GIURIDICA DELL'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA?

Che l'organizzazione della Chiesa abbia una dimensione giuridica sembra ovvio, ma quello che lo è meno, invece, è la ragione per la quale lo possiamo affermare.

Prima di tutto, bisogna prendere le distanze dall'analogia fuorviante tra la Chiesa e lo Stato, e chiarire che il rapporto della Chiesa con Cristo non è esattamente uguale al rapporto di una società con il suo fondatore. Spesso si afferma che la Chiesa è un'istituzione paragonabile agli Stati, perché il suo fondatore, Gesù Cristo, espresse chiaramente questo desiderio durante la sua vita, quando conferì la *plenitudo potestatis* a san Pietro per provvedere al governo della Chiesa e per strutturarla in modo appropriato. Il carattere istituzionale della Chiesa sarebbe quindi nato da questo potere legislativo, e la sua forma sarebbe stata determinata dal solo papa, o assistito dal concilio, che, in quanto fondatori del potere, avrebbero avuto carta bianca per questo scopo.

In realtà, un'esegesi del versetto Mt 16,8 ("Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa") mostra che la realtà era molto più complessa. Naturalmente, la Chiesa ha la sua origine in Gesù, ma non è tanto nel suo desiderio esplicito di fondare una società particolare, quanto nel suo mistero nel suo insieme. Le parole dell'Ultima Cena rivelano la novità inaudita che il popolo di Dio Padre è chiamato a diventare il corpo di Cristo. Il simbolismo giovanneo dell'acqua e del sangue che sgorgano dal costato di Cristo sulla Croce segna anche la nascita della Chiesa dal battesimo (acqua) e dall'eucaristia (sangue), e più fondamentalmente dal mistero pasquale. Infine, la Pentecoste è l'atto di nascita definitivo della Chiesa. La relazione della Chiesa con Cristo è molto più profonda della relazione di una società con il suo fondatore: Cristo è molto più il fondamento della Chiesa che il suo fondatore. La struttura fondamentale della Chiesa è quindi trinitaria da un lato, ma anche sacramentale (battesimo, cresima, eucaristia, ordine sacro) dall'altro. È qualcosa di molto diverso dall'analogia soprannaturale della realtà naturale della società: è veramente dell'ordine del mistero (Legrand 1984, par. 54–55).

Curiosamente, questo è ciò che scrive anche lo stesso Sohm: "l'ordine stesso della Chiesa (la sua costituzione fondamentale) è nato dall'ordine stesso della celebrazione dell'eucaristia" (Sohm 1970, 68). Quindi, dove risiede il problema? Essenzialmente nella comprensione di cosa sia il diritto. Per Sohm, e per molti dei nostri contemporanei oggi, il diritto è inteso come legislazione, che diventa necessaria nella Chiesa dal momento in cui l'azione dello Spirito è meno sentita. In altre parole, la legge diventa necessaria a causa della progressiva debolezza dei cristiani che, con il passare del tempo, diventano incapaci di vivere secondo le richieste dello Spirito. Il diritto canonico è allora visto come un elemento esterno, aggiunto alla vita della Chiesa come stampella per compensare la mancanza di fede della Chiesa, e che non ha altra funzione se non quella di fornire una protezione esterna alle realtà spirituali.

Al contrario, crediamo che il diritto non sia qualcosa di esterno alla Chiesa. Nella nostra prospettiva, l'organizzazione non è "giuridica" perché è "ordinamento", cioè perché è destinata a produrre o applicare delle regole, ma è giuridica perché risponde a un'esigenza di distribuzione giusta dei beni salvifici. Il compito della Chiesa in quanto istituzione consiste appunto nell'organizzare tale distribuzione in modo giusto. L'organizzazione è quindi lei stessa una cosa dovuta in giustizia, perché la Chiesa ha il dovere di organizzarsi nel migliore modo possibile, per adempiere la sua funzione. Perciò esiste una dimensione di

giustizia nel fatto di ripartire delle competenze, stabilire delle responsabilità. In altre parole, il buon governo è un diritto dei fedeli.

Quando si parla della Chiesa in quanto istituzione, si fa riferimento al suo essere soggetto giuridico; un soggetto che trascende le singole persone e rimane essenzialmente lo stesso nel tempo e nello spazio:

La Chiesa-istituzione è la continuazione storica (nel tempo, come dimensione delle realtà create) dell'opera di Cristo, conformemente al suo duplice carattere: di azione salvifica per mezzo della parola di Dio (*convocatio*) e della grazia (sacramenti), e di riunione dei fedeli uniti nel corpo visibile di Cristo (*congregatio*) (Hervada 1989, 160).

In questo senso, la storia delle istituzioni consiste a chiedersi come, in ogni momento storico, la Chiesa si è organizzata per dare a ciascuno i beni salvifici che Cristo li aveva affidati in vista della salvezza di tutti gli uomini.

Il diritto non si può ridurre a un ordinamento o a una mera tecnica organizzativa. Il diritto scaturisce invece dalla missione della Chiesa. Nei primi secoli, la Chiesa non si preoccupava di stabilire l'uniformità amministrativa, ma piuttosto l'unità dottrinale quando si trattava di trasmettere fedelmente la parola di Cristo e i sacramenti: qual era il contenuto di questa parola? Chi poteva celebrare i sacramenti? Chi poteva riceverli? Le funzioni e le regole disciplinari dovevano preservare questa unità di fede. Da qui, ad esempio, la centralità del ruolo del vescovo e del sacramento dell'Ordine in queste prime comunità. Orbene, questa centralità non è la conseguenza di un presupposto clericalismo in ricerca di potere. Il sacerdozio è centrale appunto perché è "ministero", cioè un servizio che, attraverso la celebrazione dei sacramenti e la predicazione della Parola, rende possibile la missione di evangelizzazione e l'esistenza della comunità dei fedeli come corpo reale (o mistico nel senso attuale) di Cristo.

#### COME RISPONDERE A RUDOLF SOHM?

Oltre le sfumature sul momento preciso, la modalità o l'ampiezza del processo d'istituzionalizzazione, la problematica fondamentale verte sulla natura del diritto nella Chiesa. Se il diritto è inteso come l'insieme delle leggi artificialmente costruite e prodotte dall'istituzione, di conseguenza viene concepito come un obbligo imposto da una struttura umana. Indubbiamente, la prospettiva di Sohm ha conservato una certa attualità (Congar 1982), e a partire dai tempi del Concilio Vaticano II è rioritato un antigiriudismo latente, declinato in differenti binomi presuntivamente antitetici: misericordia o giustizia, pastorale o diritto, perdono o sanzioni?

Non di raro si trovava il desiderio di ripristinare una Chiesa "carismatica", finalmente "liberata" dalla sua dimensione istituzionale o giuridica. Il diritto canonico, o quello che viene oggi indentificato come tale, è spesso inteso come un insieme di doveri o di obblighi creati dall'istituzione stessa. Non si distingue più tra un dovere che nasce dalla natura stessa delle cose o dalla volontà di Dio (che non può quindi essere cambiato e che non richiede nemmeno l'intervento dell'autorità per esistere: l'autorità lo dichiara, ma non lo crea) e un dovere che nasce da una determinazione ecclesiastica, in tempi e circostanze determinate per rimediare a problemi specifici (e che quindi potrebbe cambiare se la giustizia lo richiede). In altre parole, si capisce l'obbligo di un modo soltanto positivistic come un dovere deciso e imposto dall'autorità, e non più come un dovere nato dalle esigenze di giustizia inserite nelle cose stesse secondo la volontà divina.

Contro queste tendenze, bisogna riaffermare alcune idee. La prima è che la volontà di Dio si concretizza nelle istituzioni, cioè nella Chiesa stessa: non esiste quindi un carisma voluto da Dio fuori della Chiesa, ma soltanto nella e per la Chiesa:

La volontà di Dio ha un posto e una forma concreta in questo mondo: ha un corpo. Nella sua Chiesa, Cristo è rimasto corpo. E, per questo, l'obbedienza alla volontà di Dio è inseparabile dall'obbedienza alla Chiesa. Soltanto se si vive la propria missione nell'obbedienza alla Chiesa

si ha la certezza di non confondere le proprie idee con la volontà di Dio, ma di seguire veramente la *Sua* chiamata. (...) In questo non c'è alcun positivismo dell'autorità: la Chiesa non è un sistema di potere; non è un'associazione per scopi religiosi, sociali o morali che immagina da sé e che eventualmente può cambiare con altri più al passo coi tempi. La Chiesa è sacramento (Ratzinger 2019, 116).

Queste righe mettono a fuoco un punto essenziale: La Chiesa, corpo di Cristo, non è una istituzione arbitraria, ma è una protezione contro l'arbitrarietà, realizzazione oggettiva e concreta della volontà di Dio. Non ha quindi senso pensare il diritto come il risultato di un processo d'istituzionalizzazione. Che la Chiesa sia "sacramento" è precisamente quello che nega la tesi Sohm. Ma che vuol dire che la Chiesa è sacramento?

Significa che non appartiene a sé stessa. Non realizza l'opera sua, ma deve essere al servizio dell'opera di Dio. È legata alla volontà di Dio. I sacramenti rappresentano l'autentica impalcatura della sua vita (Ratzinger 2019, 117).

Ritroviamo in queste parole la caratteristica chiave di ciò che è giusto nella Chiesa: essa è sacramento, cioè mezzo, strumento al servizio di Dio e non del potere. Il Concilio Vaticano II non diceva altre cose quando proponeva alcune affermazioni sulla natura e la missione del potere ecclesiastico. Sono vie interpretative che permettono di rovesciare il presupposto di Sohm: il diritto non è l'istituzionalizzazione di un potere ecclesiastico, perché non è l'espressione o la manifestazione di una *potestas* in ricerca di legittimità legale. Può essere utilizzato come tale, ma non lo è nella sua essenza. Se capiamo il diritto nel senso realistico di "ciò che è giusto", allora, l'istituzionalizzazione del potere è anzitutto istituzionalizzazione di un servizio, e le istituzioni sono appunto al servizio della carità: possono essere più o meno sviluppate, rimangono lo strumento della distribuzione dei beni salvifici, le vie della grazia su questa terra in ogni momento storico.

Ed è lì forse il punto più importante della critica che si potrebbe opporre alle tesi di Sohm. Una impostazione realistica del diritto come "ciò che è giusto" consente di cogliere l'esistenza di una dimensione giuridica intrinseca alla Chiesa già nei tempi apostolici, quando non c'erano ancora leggi scritte e quando l'organizzazione istituzionale non era molto sviluppata. Tale dimensione giuridica va cercata nei rapporti tra i battezzati, e si manifesta in molte dimensioni della vita ecclesiale: pastorale, morale, sociale, liturgica (Errázuriz 2009, 54–55). Se il diritto canonico è una realtà originaria, ciò significa che esiste dal momento stesso in cui inizia la Chiesa, perché sin dall'inizio esistono situazioni nelle quali la parola di Dio deve essere predicata, i sacramenti celebrati e la comunità ecclesiale organizzata.

La scarsità di norme scritte durante i primi secoli non significa "assenza di diritto" ma assenza di fonti scritte esplicitamente canoniche. Il diritto riveste altre forme, come ad esempio la consuetudine, forma abituale sotto la quale si manifesta un diritto nei primi momenti:

Come succede in ogni ambito giuridico, le istituzioni, le norme e le pratiche ecclesiastiche provengono dalla vita del popolo di Dio: di regola solo in un secondo momento sono oggetto di una formalizzazione mediante testi normativi. Ciò aiuta a comprendere anche perché a quel tempo le principali fonti per la disciplina della Chiesa si trovino nei testi del Nuovo Testamento e in quelli dei Padri della Chiesa e altri scrittori ecclesiastici (Errázuriz 2009, 59).

Se le fonti principali si trovano nei testi sacri o nei Padri della Chiesa, bisogna però discernere bene il loro valore giuridico e non fare confusioni tra morale, liturgia e diritto.

## CHE CI DICE LA SACRA SCRITTURA SULL'ASPETTO ISTITUZIONALE?

### NUOVO TESTAMENTO

Il Nuovo Testamento racchiude disposizioni normative relative all'agire dei ministri, come ad esempio il primato di Pietro (Mt 16, 18; At 2, 14), la remissione dei peccati da parte degli apostoli (Gv 20, 23), la scelta dei ministri sacri, come i diaconi (At 6, 1-6), lo svolgimento del concilio di Gerusalemme (At 15, 1).

Tuttavia, la dimensione giuridica del Nuovo Testamento non si riduce a questi brani formalmente "normativi", perché il diritto non consiste in un elenco di disposizioni disciplinari, ma procede dalle relazioni stesse tra i fedeli attorno alla distribuzione dei beni salvifici, cioè l'annuncio del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti. Perciò, i passi più importanti, per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, sono quelli che espongono la missione affidata agli discepoli. Da lì nasce un vero diritto-dovere a distribuire o ricevere la parola di Dio e i sacramenti. Ad esempio, dall'invito del Signore rivolto ai suoi discepoli di evangelizzare e battezzare "tutti i popoli" (Mt 28, 19-20), nasce per tutti gli uomini un diritto di essere evangelizzati e a ricevere i sacramenti. La parola del Signore, l'annuncio e la celebrazione dei sacramenti (in questo caso il battesimo) hanno per lo tanto una dimensione istituzionale (Hervada 2005).

Per fare un altro esempio, nella parabola dei talenti distribuiti dal maestro ai suoi servitori (Mt 25, 14-30), si possono individuare alcuni doveri di coloro che sono stati incaricati di amministrare i beni affidati dal Signore alla Sua Chiesa. Prima di tutto, gli amministratori devono essere fedeli alle intenzioni del maestro. Perciò il primo servitore, che ha ricevuto cinque talenti ne guadagna cinque di più e quello che ne ha ricevuto due li fa fruttificare, così come ha fatto il primo servitore, ottenendone altri due. Invece, quello che ha ricevuto un solo talento, lo conserva nascosto per restituirlo al ritorno del maestro. Facendo ciò, quest'ultimo servitore adempie una prescrizione legale della legge ebraica che vieta di rischiare i soldi ricevuti in deposito. Orbene, sono i due primi che vengono premiati, quelli appunto che non hanno rispettato la legge. Questo trattamento paradossale e contrario alla legge ebraica insegna i nuovi criteri del Nuovo Testamento per ciò che riguarda la gestione e la trasmissione dei beni della salvezza: sarebbe ingiusto non fare fruttificare i beni ricevuti. Questa nuova logica del Nuovo Testamento ha quindi delle conseguenze sui doveri giuridici dei ministri (Lustiger 1987, 441).

Inoltre, la missione ricevuta dagli apostoli è universale e implica un'essenziale uguaglianza tra gli uomini: "Non c'è più Giudeo né Greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù" (Gal 3, 28). Il primo intervento disciplinare della Chiesa, nel "concilio" di Gerusalemme del 49, manifesta la portata giuridica di questa apertura della Chiesa ai gentili: "Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia" (At 15, 28-29). La regola fissata in questo brano è quindi una determinazione concreta della portata e delle modalità dell'incorporazione alla Chiesa.

Altrove, la Parola di Dio viene considerata come un "deposito" da custodire (1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 13-14) e questo ha anche conseguenze giuridiche: il bene della parola dato da Cristo alla sua Chiesa deve essere fedelmente custodito, non avendo il depositario alcun potere per cambiare o alterare l'oggetto affidatogli. Si potrebbe affermare lo stesso del battesimo e di tutti gli altri sacramenti, che hanno una configurazione giuridica, perché sono dei "beni", ricevuti da Dio, affidati alla Chiesa e ai suoi ministri in vista della loro distribuzione ai fedeli del popolo di Dio, costituito come *ecclesia*, cioè corpo organizzato, strutturato dall'interno a partire dalla stessa missione apostolica.

Anche se non viene spesso considerato come tale, possiamo individuare un altro brano che possiede una grande rilevanza giuridica. Si tratta di Lc 12, 41-43: "Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi." Javier Hervada sottolineava l'importanza di questo passo:

Qui si trova, a mio giudizio, il punto chiave: l'*ordo* ministeriale, essendo gerarchia perché è continuazione istituzionale di chi è capo della Chiesa, è servitore degli uomini in modo tanto radicale e reale che la sua azione ministeriale è diritto dei fedeli e degli uomini: *pro utilitate*

*hominum constituitur.* (...) L'ordo ministeriale è stato costituito amministratore della casa paterna, dei beni della famiglia di Dio; essendo i fedeli figli, *domestici Dei*, a loro l'amministratore deve dare a suo tempo la razione adeguata. Razione dei beni del padre di famiglia destinati all'alimentazione e allo sviluppo dei figli, alla loro utilità sono attribuiti questi beni (Hervada 2005, 644).

La forza strutturante del sacramento dell'ordine viene così messa in risalto. Questo ruolo specifico al servizio degli altri fedeli crea tra i ministri sacri e i beni della parola e dei sacramenti un rapporto speciale, quello di "amministratore", con i suoi obblighi, doveri e diritti giuridici. L'esistenza del ministero apostolico per volontà di Cristo è chiaramente attestata in vari modi nel Nuovo Testamento. In Lc 16, 12, leggiamo: "In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli". Non si tratta soltanto di una chiamata individuale. Come sottolineava Giovanni Paolo II:

Di particolare rilievo è per noi il fatto, che tra i suoi discepoli Gesù abbia scelto i Dodici: una scelta che aveva anche il carattere di una "istituzione". Il vangelo di Marco (Mc 3, 14) adopera a questo riguardo l'espressione: "ha stabilito", verbo che nel testo greco dei Settanta è usato anche per l'opera della creazione; per questo il testo ebraico originale usa la parola *bara*, che non ha un suo preciso corrispondente in greco: *bara* dice ciò che "fa" solo Dio stesso, creando dal nulla. In ogni caso anche l'espressione greca è sufficientemente eloquente in relazione ai Dodici (Giovanni Paolo II 1989, 2090).

I Dodici istituiti da Cristo ricevono poteri sacri in vista della missione ecclesiale per celebrare l'Eucaristia (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24-25), perdonare i peccati (Gv 20, 22-23), insegnare a nome di Gesù (cf. Lc 10, 16), legare e sciogliere, realizzando cioè atti di governo nella Chiesa (Mt 18, 18). Pietro riceve una missione unica, che gli conferisce un primato effettivo nella Chiesa e nel collegio apostolico (Mt 16, 18-19; Lc 22, 33).

La dimensione istituzionale della Chiesa non è quindi un elemento esterno, posteriore, aggiunto allo scopo d'imporre un potere, una "sovrastruttura" nel senso marxista. È invece direttamente legata alla missione apostolica, iscritta nel disegno divino, già prefigurata nell'Antico Testamento.

## L'ANTICO TESTAMENTO PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME FONTE PER LE ISTITUZIONI DELLA CHIESA?

L'Antico Testamento è stato considerato come una fonte imprescindibile di diritto nella Chiesa specialmente durante il primo millennio. A tal riguardo, i problemi risultano essere numerosi e complessi. Ci limiteremo a due domande: in quale misura la *Torah* è "diritto" o potrebbe essere fonte di diritto? In quale misura l'antica alleanza può ancora essere fonte di diritto nella Chiesa di Cristo?

L'Antico Testamento contiene numerosi passi in apparenza "giuridici", o interpretati come tali: la legge di Mosè (Es 20, 2-17 e Dt 5, 6-21), il codice dell'alleanza (Es 20, 22 – 23, 33), il Deuteronomio (12-26), il Levitico e molti altri passi del Pentateuco, dei libri sapienziali, profetici e storici hanno fornito molte regole per la vita dei cristiani e l'organizzazione della Chiesa sin dall'inizio. Tuttavia, questi brani non sono primariamente "giuridici", ma offrono piuttosto una narrazione che contiene passi normativi (per la morale, la liturgia etc.). Scrive Gaudemet: "I testi della Scrittura (a parte i "codici dell'Antico Testamento") non hanno però la pretesa di formare un complesso di norme giuridiche. Essi formulano, spesso in termini molto generali o addirittura per immagini, delle regole di vita che esprimono più una morale che un diritto" (Gaudemet 1998, 48).

La *Torah* trasmette la volontà di Dio per il suo popolo, ma lo fa sotto una forma che non è mai semplicemente o puramente "giuridica". Come chiarirà san Paolo, la legge dell'Antico Testamento è una pedagogia divina, voluta per orientare il comportamento individuale e sociale, attraverso un cammino storico,

fino alla nuova legge di Cristo. La traduzione giuridica dell'Antico Testamento non può quindi essere letterale, ma si capisce attraverso Cristo. Eppure, il trattamento giuridico, spesso diretto e letterale, della *Torah* come "diritto" ha avuto un influsso durevole nel diritto della Chiesa, specialmente nel corso del primo Millennio.

Accanto alla continuità tra Antico e Nuovo Testamento, c'è però un altro fattore, opposto, possiamo dire, che risiede nella novità della Nuova Alleanza, e al fatto che i precetti dell'Antica Alleanza potrebbero essere superati. Infatti, il diritto nella Chiesa partecipa alla radicale novità della salvezza cristiana e non può quindi essere percepito solo nell'ottica dell'Antica Alleanza. La legge di Mosè è mantenuta e perfezionata da Cristo: "Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento" (Mt 5, 17). Tuttavia, soprattutto con san Paolo, l'assetto rituale e giuridico dell'Antico Testamento è ormai caduco. L'Antico Testamento rimane una fonte d'ispirazione per la Chiesa e offre ancora soluzioni giuridiche, ma "nella dottrina paolina sulla giustificazione mediante la fede, emerge con forza la liberazione dai precetti della legge antica (come la circoncisione), il cui valore si è esaurito con l'arrivo di Cristo e della sua legge nuova (cf. Rm 7; Gal 3)." (Errázuriz 2009, 55)

La legge di Mosè deve quindi essere letta e compresa alla luce della nuova legge di Cristo; non più come un elenco di precetti morali ma come l'ideale della vita umana, incarnato nella vita di Cristo.

#### ALTRI TESTI CHE DESCRIVONO LE ISTITUZIONI NEI PRIMI SECOLI.

I testi patristici e gli ordinamenti ecclesiastici dei primi secoli non sono neanche loro scritti giuridici, ma offrono una "fotografia" dell'organizzazione delle prime comunità e costituiscono, come l'Antico Testamento, una fonte privilegiata per la risoluzione delle problematiche giuridiche durante tutto il primo millennio.

Tra i testi patristici, la *Lettera ai Corinzi* di san Clemente Romano, alla fine del I secolo, insiste sulla necessità dell'organizzazione ecclesiastica e sul primato del vescovo di Roma. Le *Lettere di san Ignazio di Antiochia* sono di natura pastorale e mistica. Ignazio raccomanda la sottomissione al vescovo (*Lettera ai Magnesi*, *Lettera ai Tralliani*), esorta a fuggire l'eresia (*Lettera agli Efesini*, *Lettera ai Filadelfesi*).

Gli *ordinamenti ecclesiastici*, o "collezioni pseudo-apostoliche" secondo l'antica denominazione, riportano precetti sulle condizioni di ammissione nella comunità cristiana (mestieri e occupazioni vietati), mescolati con criteri morali sulla vita cristiana; elencano i ministeri esistenti nella Chiesa e danno indicazioni in materia liturgica. I precetti ivi contenuti sono attribuiti agli apostoli, indirizzati a comunità concrete, ma si presentano come norme per la Chiesa universale.

La *Didaché* o "Dottrina dei dodici apostoli" (Siria o Palestina, fine del I secolo) riprende insegnamenti diffusi in ambiente giudaico. La terza parte, soprattutto disciplinare, contiene delle disposizioni sulla gerarchia itinerante (apostoli-profeti-dottori) e stabile (vescovi-diaconi), e sulla domenica. I precetti liturgici, morali e giuridici vengono spesso mescolati.

La *Traditio apostolica* (tra 197-218) è la ricostruzione di un testo greco perso. La sua tradizionale attribuzione a sant'Ippolito è oggi dubbiosa, come il fatto che riflettesse la vita liturgica della Chiesa di Roma. Descrive i riti liturgici dell'ordinazione, dell'iniziazione cristiana, dell'eucaristia, la nomina dei vescovi mediante elezioni. Menziona i lettori, suddiaconi, vedove, vergini, guaritori, ai quali si dà un valore d'istituzione. Parla della preghiera comunitaria, del digiuno, della sepoltura, della comunione ai malati. Propone infine un elenco dei mestieri e occupazioni vietate a coloro che chiedono di diventare cristiani.

La *Didascalia apostolorum* (Siria, metà del III secolo) si presenta come un insieme di regole date ai vescovi dagli stessi apostoli. I vescovi costituiscono l'elemento centrale della comunità, e giudicano non solo sulle cause ecclesiastiche ma anche in materia civile. La *Didascalia* menziona i diaconi, suddiaconi,

lettori, vedove, “diaconesse”, ma non parla dei presbiteri. Alle vedove e diaconesse sono assegnate funzioni di carità (visitare i malati). Il compito delle “diaconesse” è di aiutare al momento del battesimo delle donne, che si fa per immersione in quest’epoca e non viene quindi realizzato dal vescovo o dai sacerdoti per ragioni di pudore. Le “diaconesse” non partecipano quindi al ministero ordinato.

Le *Constitutiones apostolicae* (Siria o Palestina, intorno all’anno 380) trattano dei laici, vescovi, preti, diaconi, vedove, orfani, martiri, scismi, Eucaristia e iniziazione cristiana, carismi, ordinazioni e canoni ecclesiastici. L’autore modifica la struttura dei ministeri ecclesiastici, introducendo quelli di cantore e portinaio. Rifiuta esplicitamente la possibilità di un sacerdozio femminile e proibisce ai vescovi, sacerdoti e diaconi di sposarsi dopo la loro istituzione. Il settimo libro rielabora la *Didaché*, per adattarla ai tempi e introduce anche il ministero del presbitero.

Questi *85 Canones apostolici* assomigliano ai canoni conciliari, con norme giuridiche su vescovi, preti e diaconi. Troviamo indicati i requisiti per l’ordinazione e diversi altri temi, tra i quali: lo statuto del clero, la scomunica, i limiti territoriali della competenza dei vescovi, il sinodo provinciale, il patrimonio ecclesiastico, il processo contro un vescovo, le sanzioni religiose per offesa all’ autorità civile.

## BIBLIOGRAFIA

- Congar, Yves. 1982. «Rudolf Sohm nous interroge encore». In *Droit ancien et structures ecclésiales*, 263-294 (n. IV). Collected studies series 159. London: Variorum Reprints.
- Errázuriz, Carlos José. 2009. *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa I. Introduzione, I soggetti ecclesiali di diritto*. Milano: Giuffrè.
- Gaudemet, Jean. 1998. *Storia del diritto canonico: Ecclesia et civitas*. Cinisello Balsamo: San Paolo.
- Giovanni Paolo II. 1989. «Gesù fondatore della struttura ministeriale della Chiesa». In *Insegnamenti*, XI, 2:2090–94. Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana.
- Hervada, Javier. 1989. *Diritto costituzionale canonico*. Tradotto da Gaetano Lo Castro. Milano: Giuffrè.
- . 2005. «Le radici sacramentali del diritto canonico». Tradotto da Massimo Del Pozzo. *Ius Ecclesiae* 17:629–58.
- Legrand, Hervé-Marie. 1984. «Grâce et institution dans l’Église : les fondements théologiques du droit canonique». In *L’Église : institution et foi*, a cura di Michel Sautreau, Jean-Louis Monneron, Gérard Defois, Pierre-André Liégé, e Albert-Louis Descamps, 139–72. Collection générale. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. <https://doi.org/10.4000/books.pu1.8849>.
- Lustiger, Jean-Marie. 1987. *Le choix de Dieu: entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton*. A cura di Jean-Louis Missika e Dominique Wolton. Paris: Éditions de Fallois.
- Ratzinger, Joseph. 2019. *Per amore*. Tradotto da Pierluca Azzaro. Cantagalli.
- Sohm, Rudolf. 1970. *Kirchenrecht. I Die geschichtlichen Grundlagen*. 2 (1a ed. Lipsia 1892). Berlin: Duncker und Humblot.